

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1361 del 20/03/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ' DI LAVORAZIONI MECCANICHE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, VIA EMILIA PONENTE, N.750. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3809/2015 DEL 11/12/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1407 del 20/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti MARZO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **CURTI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ' DI LAVORAZIONI MECCANICHE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, VIA EMILIA PONENTE, N.750. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO N.3809/2015 DEL 11/12/2015.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n.3809/2015 del 11/12/2015 a favore della Ditta Curti Costruzioni Meccaniche SPA per la propria attività di lavorazioni meccaniche svolta in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali contenenti anche sostanze

pericolose (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE in data 13/03/2019 e acquisita con PGRA 2019/40707 – pratica SinaDoc 9157/2019 - dalla Ditta **Curti Costruzioni Meccaniche SPA (C.F./P.IVA 00081590390)** con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3809/2015 sopracitato, a seguito dell'inserimento nell'elenco delle emissioni, degli impianti termici ad uso civile installati nello stabilimento, con conseguente modifica delle emissioni in atmosfera (Allegato B), mantenendo invariato lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (Allegato A) e lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (Allegato C);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione, effettuata dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica SinaDoc n. **9157/2019**, emerge che:

- la Ditta Curti Costruzioni Meccaniche SPA ha presentato a ARPAE SAC in data 13/03/2019 con PGRA 2019/40707 istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia di Ravenna n.3809/2015;

- la modifica non sostanziale dell'AUA sopracitata, prevede sostanzialmente nell'inserimento degli impianti termici ad uso civile installati nello stabilimento che non erano stati elencati nell'AUA in possesso della Ditta;
- **rimane invariato il ciclo produttivo e le restanti emissioni in atmosfera, come rimangono invariati gli scarichi di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose in acque superficiali e lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;**

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Curti Costruzioni Meccaniche SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazioni meccaniche sita in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750 e che sarà rilasciata da ARPAE SAC;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3809/2015 del 11/12/2015 a favore della Ditta **Curti Costruzioni Meccaniche SPA (C.F./P.IVA 00081590390)** avente sede legale e attività in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750, limitatamente all'inserimento degli impianti termici ad uso civile installati nello stabilimento, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA modifica e sostituisce il precedente Allegato B) - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
3. DI DARE altresì atto che rimangono invariati i restanti allegati: Allegato A) – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e l'Allegato C) – autorizzazione allo scarico dei acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e tutto quanto non modificato con la presente Determina;
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose in acque superficiali – **Invariato**;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – **Modificato** -
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali – **Invariato**.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

4.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte di ARPAE SAC**;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri

soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta richiedente e all'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento indicati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI ANCHE SOSTANZE PERICOLOSE
IN ACQUE SUPERFICIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni

- ➔ Le acque reflue industriali sono costituite da:
 - 1) acque di lavaggio in corrente delle operazioni di grassaggio, decapaggio, disossidazione, cromatazione, passivazione, pulitura alcalina di pezzi meccanici unite ad una parte delle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, ad una parte di acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e alle acque provenienti dal troppo pieno di un laghetto per la raccolta delle acque meteoriche (scarico n.1);
 - 2) acque di condensa prodotte dai compressori ad aria che, dopo aver subito un trattamento di ultrafiltrazione per la separazione di oli ed emulsioni e previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo (denominato C), si uniscono alle acque reflue di cui sopra e vengono convogliate nello scarico n.1;
 - 3) acque derivanti dal processo di barilatura unite ad una parte delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e ad una parte delle acque reflue domestiche da servizi igienici dello stabilimento (scarico n. 2);
- ➔ le acque reflue industriali dopo aver subito un trattamento di decantazione chimico – fisica nella vasca di equalizzazione che raccoglie le acque di lavaggio dei pezzi meccanici e di n.5 bagni del reparto di decapaggio, si uniscono a parte delle acque di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e a parte delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e alle acque reflue industriali prodotte dai compressori. Il pozzetto ufficiale di prelievo è indicato con la lettera **A** (scarico parziale);
- ➔ le acque reflue industriali di cui al punto 2, dopo aver subito un trattamento di decantazione preliminare, mescolamento con agente separatore e filtrazione, si uniscono alle acque reflue industriali di cui al punto 1). Il pozzetto ufficiale di prelievo è indicato con la lettera **C** (scarico parziale);
- ➔ le suddette acque reflue originano lo scarico n. 1 e vengono scaricate nel Rio Fantino, sottobacino idrografico del Fiume Santerno, bacino idrografico del Fiume Reno;
- ➔ le acque reflue industriali di cui al punto 3) vengono raccolte nella vasca posta all'uscita del processo di barilatura, si uniscono alle restanti acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento, e vengono scaricate nel Rio Fantino, sottobacino idrografico del Fiume Santerno, bacino idrografico del Fiume Reno (scarico n. 2). Il pozzetto ufficiale di prelievo, posto all'uscita della vasca di raccolta delle acque di barilatura, è indicato con la lettera **B**;
- ➔ esistono, inoltre, numerosi altri bagni di decapaggio, in ognuno dei quali vengono trattati pezzi meccanici con prodotti specifici. Questi bagni non originano scarichi in quanto le soluzioni esauste vengono recuperate in una cisterna e conferite come rifiuti pericolosi ad una Ditta specializzata;
- ➔ negli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali n. 1 e n. 2 sono presenti, in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità strumentale, le seguenti sostanze pericolose di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi: *Cromo totale* e *Cromo esavalente*. Sono individuati i punti di controllo A, B degli "scarichi parziali" di tali sostanze pericolose, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della DGR. n.1053/2003.
- ➔ È altresì individuato il punto di controllo C dello "scarico parziale" di sostanze pericolose ai sensi dell'art.108 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della DGR. n.1053/2003 per la presenza, in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilità strumentale, della seguente sostanza pericolosa di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e smi: *Idrocarburi totali* (oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti);
- ➔ **i punti di prelievo ai fini del controllo della qualità degli scarichi sono indicati nella planimetria della rete fognaria, parte integrante della presente AUA e che la Ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo.**

Prescrizioni.

- ➔ le acque reflue industriali devono essere conformi ai valori limite di emissione per lo scarico in acque superficiali indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i, nei punti ufficiali di controllo indicati con le lettere A, B, C;
- ➔ in particolare, gli scarichi parziali di sostanze pericolose nei punti ufficiali di prelevamento A e B devono rispettare il valore limite di emissione stabilito per il parametro *Cromo*^{VI} nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
- ➔ in particolare, lo scarico parziale di sostanze pericolose nel punto ufficiale di prelevamento C deve rispettare il valore limite di emissione stabilito per il parametro Idrocarburi *totali* nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
- ➔ vanno assicurati almeno n. 3 autocontrolli annuali, effettuando analisi sugli scarichi parziali di acque reflue industriali nei punti ufficiali di prelievo per le sostanze pericolose, Cromo^{IV} e Cromo totale, nei punti di controllo indicati con le lettere A e B, e per il parametro idrocarburi totali nel punto di controllo indicato con la lettera C. Va mantenuto in buono stato di funzionamento il misuratore di portata per quantificare l'acqua scaricata nel punto di controllo indicato con la lettera A;
- ➔ va effettuato almeno un autocontrollo annuale su tutti gli scarichi delle acque reflue industriali (punti di controllo A, B, C) attestante la conformità a tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- ➔ i pozzetti di prelievo ai fini del controllo devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Essi vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
- ➔ il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti allo scarico;
- ➔ va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali e all'impianto di trattamento acque reflue domestiche al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione;
- ➔ nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data tempestiva comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

La Ditta Curti Costruzioni Meccaniche SPA svolge attività di costruzione e lavorazioni meccaniche nello stabilimento sito in Comune di Castelbolognese, Via Emilia Ponente, n.750.

Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non si indicano limiti specifici:

- Emissioni E1,E2,E3 – Sfiati da serbatoi contenenti olio combustibile e gasolio;
- Emissione E11 – Ricambio aria area fumatori;
- Emissioni E12 – Ricambio aria area magnetoscopio CGM

E impianti termici ad uso civile, alimentati a metano:

- Emissione E13 – Centrale 1 costituita da 2 focolai e di potenzialità complessiva pari a 526 kWt;
- Emissione E14 – Centrale 2 di potenzialità pari a 319 kWt;
- Emissione E15 – Centrale 3 di potenzialità pari a 34,8 kWt;
- Emissione E16 – Centrale 4 – riscaldamento Stab.2;
- Emissione E17 – pompe di calore – Stab. 2;
- Emissione E18 – Bruciatore riscaldamento officina Stab. 1 di potenzialità pari a 581,39 kWt.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E5 - ASPIRAZIONE POLVERI SBAVATURA METALLICA (F.T.)**

Portata massima	13500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 - SALDATURA (F.T.)

Portata massima	4500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTI DI EMISSIONE E7/1- E7/2 - CABINA DI VERNICIATURA (F.T.) -

Portata massima	20000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – BAGNI TRATTAMENTI SUPERFICIALI (A.U.) -

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	25-26	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
Sostanze Organiche Volatili	50	mg/Nmc
Sostanze alcaline (Na ₂ O)	5	mg/Nmc
Fosfati (PO ₄)	5	mg/Nmc
Cromo ^{IV}	0,5	mg/Nmc
H ₂ SO ₄	2	mg/Nmc
HF	2	mg/Nmc
HNO ₃	5	mg/Nmc
HCl	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE CABINA INCOLLAGGIO

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Sostanze Organiche Volatili	10	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE SALDATURA – Filtro in fibra di vetro

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni.

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

UNI 10263	
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca

NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E5 -aspirazione polveri sbavatura - e E8 Bagni trattamenti superficiali**. Sono escluse dall'autocontrollo analitico le emissioni provenienti dalla cabina di verniciatura (E7/1-E7/2), dalla cabina di incollaggio (E9) e dalla saldatura (E10) per le quali potrà essere utilizzata una metodologia semplificata. Sono altresì esclusi dai controlli analitici **i punti afferenti ai ricambi d'aria (E11,E12), agli sfiati dei serbatoi (E1,E2,E3) e tutti gli impianti termici ad uso civile (da E13 a E18)**.
- La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza e

Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è altresì tenuta ad annotare:

- le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, **con frequenza almeno annuale;**
- i quantitativi di prodotti vernicianti, colle, mastici e filo o elettrodi per saldatura utilizzati, **con frequenza almeno mensile;**
- le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici ad uso civile, **con frequenza almeno annuale.** L'annotazione può essere effettuata sul Libretto d'Impianto.

**SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

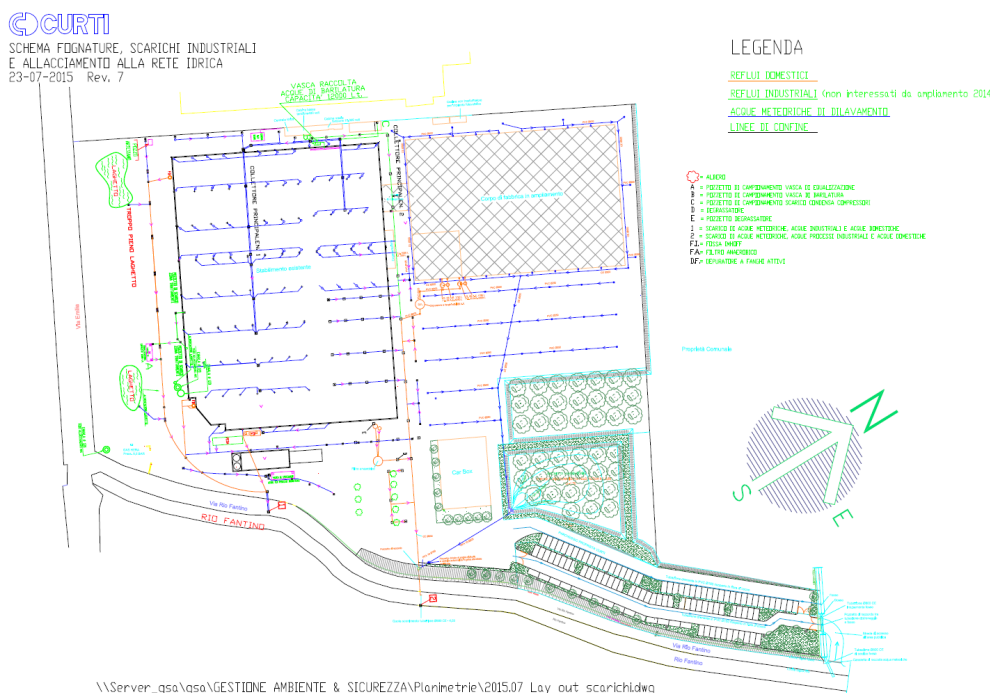
- Il criterio di determinazione degli abitanti equivalenti, risulta essere di n. **60** in relazione al numero degli addetti dell'attività dichiarati all'atto della domanda;
- I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento ed i relativi dimensionamenti, sono conformi a quanto previsto dalla tabella A e rispettano i criteri fissati dalla tabella B, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti;
- Lo scarico di cui sopra confluisce nel punto indicato col n° 2 nella planimetria allegata alla presente AUA, assieme alle acque derivanti dal processo di "barilatura" (scarico parziale B), ad una parte delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali dello stabilimento e ad una parte dei reflui domestici dei servizi igienici. Tali acque sono scaricate nel Rio Fantino, sottobacino idrografico del fiume Santerno, bacino idrografico del fiume Reno;

La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA e deve essere comunque tenuta a disposizione degli organi di controllo.

Prescrizioni:

- Lo scarico in corso d'acqua superficiale delle acque reflue domestiche, ha consistenza superiore a 50 AE ed inferiore a 200 AE;
- Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori e fossa Imhoff, al fine di assicurare un buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate; per quanto riguarda il depuratore occorre che vengano effettuate manutenzioni ordinarie e controlli specifici da parte di tecnici competenti da accordare con la ditta che lo fornisce per mantenerlo sempre in perfetta efficienza; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dei sistemi di trattamento e la manutenzione e controlli del depuratore dovrà essere conservata presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza;
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.